



Regolamento Comunale

per la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche

∂ **Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23 settembre 2000**

∂ **Entrato in vigore il 1 gennaio 2001.**

Indice

- Articolo 1 - Fonti normative
- Articolo 2 - I prodotti secondari del bosco
- Articolo 3 - Tesserini – validità
- Articolo 4 - Raccolta
- Articolo 5 - Numero massimo dei tesserini
- Articolo 6 - Quantitativi
- Articolo 7 - Utilizzazione risorse – Agevolazioni alla raccolta
- Articolo 8 - Conservazione delle condizioni di riproducibilità del bosco
- Articolo 9 - Raccolta dei fini scientifici
- Articolo 10 - Divieti alla raccolta
- Articolo 11 - Vigilanza
- Articolo 12 - Sanzioni
- Articolo 13 - Procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative
- Articolo 14 - Gestione dei proventi
- Articolo 15 - Normativa di rinvio

Articolo 1 - Fonti normative

1. Il Comune di Sanza disciplina con il presente regolamento la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel suo territorio allo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale e per tutelare gli interessi della popolazione locale.
2. È d'obbligo l'osservanza delle norme di cui alla legge 23 agosto 1993, n. 352 e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 per quanto attiene la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati ed altresì l'osservanza delle norme di raccolta di tutti i prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche.

Articolo 2 - I prodotti secondari del bosco

1. Ai fini del presente regolamento sono considerati prodotti secondari del bosco:
 - a) Funghi epigei o ipodei, siano o no essi commestibili;
 - b) Fragole;
 - c) Muschi;
 - d) Lamponi;
 - e) Mirtilli;
 - f) More di rovo;
 - g) Asparagi;
 - h) Semi di piante forestali;
 - i) Strame;
 - j) Eventuali altri prodotti spontanei del suolo.

Articolo 3 - Tesserini – validità

1. L'estrazione e la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nell'intero territorio comunale, secondo le norme dettate dal presente regolamento e dalle leggi nazionali e regionali che trattano le materie è consentita ai cittadini residenti nel comune di Sanza.
2. Per consentire l'estrazione e la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche sull'intero territorio comunale, secondo le norme dettate dal presente regolamento e dalle leggi nazionali e regionali che trattano le materie anche ai cittadini non residenti viene istituito un tesserino di diversa durata nell'anno, rilasciato dall'Amministrazione Comunale.
3. Il tesserino potrà essere: Annuale, Semestrale e Trimestrale.
4. Per il rilascio di tale tesserino ai non residenti, l'interessato dovrà produrre, allegati alla richiesta:
 - Numero una fotografia formato tessera;
 - Un documento valido di identità personale;
 - Una marca da bollo di lire ventimila;
 - La ricevuta del versamento di lire trentamila una tantum a titolo di rimborso spese effettuato sul conto corrente postale intestato al comune di Sanza – Servizio Tesoreria.
5. Il tesserino, che può essere rilasciato a persone che abbiano compiuto 14 anni di età, ha una validità di sei anni e può essere rinnovato.
6. Il numero massimo dei tesserini da rilasciare viene stabilito in cento per l'anno 2000; tale limite può essere variato per gli anni successivi con deliberazione della Giunta Comunale sia sulla base della superficie disponibile alla raccolta che in rapporto al numero dei raccoglitori sul territorio.

Articolo 4 - Raccolta

1. La raccolta potrà essere effettuata nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da chiunque ne abbia titolo o abbia ottenuto il permesso con le seguenti modalità e caratteristiche:
 - a) La residenza costituisce titolo per la raccolta;

- b) Cittadini non residenti nel comune di Sanza: a tali soggetti qualora abbiano inoltrato formale richiesta, potrà essere rilasciato un tesserino per la raccolta, con le seguenti caratteristiche:
- **Contributo per l'autorizzazione annuale: euro 150,00 (centocinquanta/00);**
 - **Contributo per l'autorizzazione semestrale: euro 100,00 (cento/00);**
 - **Contributo per l'autorizzazione trimestrale: euro 60,00 (sessanta/00);**
 - **Validità territoriale: intero territorio del Comune;**
 - **Giorni di raccolta: martedì, sabato e domenica più le eventuali festività infrasettimanali.**
2. Il versamento del costo dell'autorizzazione dovrà essere effettuato a seconda della durata (Annuale, Semestrale, Trimestrale) sul Conto Corrente Postale intestato al comune di Sanza – Servizio Tesoreria.
 3. La raccolta è vietata a tutti durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
 4. Il rilascio dell'autorizzazione ai titolari di tesserino oneroso secondo le norme del presente regolamento, sia per l'anno del rilascio che per i cinque anni successivi, è subordinata al pagamento del contributo per l'autorizzazione fissata in lire trecentomila. Tale contributo potrà essere variato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.
 5. Il titolare di tesserino è tenuto ad esibire s chi esercita l'attività di vigilanza assieme al tesserino medesimo, la ricevuta del versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Sanza – servizio Tesoreria comprovante l'avvenuto pagamento del contributo annuale.

Articolo 5 - Numero massimo dei tesserini

1. Ai fini di una regolare e ordinata raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle officinali ed aromatiche nel territorio comunale, nel rispetto del patrimonio naturale esistente il numero massimo di rilascio dei tesserini ai non residenti, è di cento.
2. Tale limite potrà essere variato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 6 - Quantitativi

1. La quantità dei prodotti raccolta giornalmente da ogni singolo cittadino o non residente autorizzato deve essere contenuta nei limiti fissati dall'art. 1021 del codice civile e comunque non superiore ai seguenti valori:
 - a) funghi: Kg 3,00 (chilogrammi tre);
 - b) fragole: Kg 0,700 (grammi settecento);
 - c) muschi: Kg 3,00 (chilogrammi tre);
 - d) lamponi: Kg 1,00 (chilogrammi uno);
 - e) mirtilli: Kg 3,00 (chilogrammi tre);
 - f) more di rovo Kg 1,00 (chilogrammi uno);
 - g) asparagi: Kg 1,400 (un chilo quattrocento grammi);
 - h) semi di piante forestali Kg 50,00 (chilogrammi cinquanta);
 - i) tartufi : Kg 0,500 (grammi cinquecento);
 - j) origano : Kg 1,00 (chilogrammi uno).
2. I proprietari, gli usufruttuari, i conduttori, ed i loro familiari, di terreni siti in agro di Sanza ma non residenti sono equiparati ai cittadini residenti per quanto riguarda la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nei propri terreni.
3. I proprietari di terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari sono liberi dal rispetto dei limiti quantitativi alla raccolta nei propri fondi.
4. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i semi di castagne ed i semi di ghiande raccolti dai residenti, in quanto forniscono un reddito integrativo visto il loro uso nell'alimentazione del bestiame.
5. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare la raccolta dei semi in quelle zone ove, secondo il parere del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste, detta raccolta possa compromettere la rinnovazione del bosco.

6. La raccolta di strame nelle zone boscate può essere effettuata solo seguito di autorizzazione rilasciata dal Sindaco dietro domanda dell'interessato.
7. Tale autorizzazione dovrà specificare la zona, i tempi ed i modi della raccolta nel rispetto delle norme sancite dalle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti per la provincia di Salerno.
8. Il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste dovrà, a tale proposito, fornire al Sindaco gli aspetti tecnici da contemplare nella predetta autorizzazione.

Articolo 7 - Utilizzazione risorse - Agevolazioni alla raccolta

1. Al fine di sostenere eventuali iniziative produttive capaci di valorizzare il vasto patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune attraverso l'utilizzazione delle varie risorse disponibili e di creare significativi effetti propulsivi nel territorio, l'Amministrazione Comunale, può, su domanda, concedere agevolazioni di raccolta, in caso di accertare esuberanza di produzione, dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche senza le limitazioni quantitative di cui all'articolo sei del presente regolamento purché siano salvaguardati i diritti di godimento da parte dei cittadini e dei titolari nei quantitativi previsti dallo stesso articolo 6-.
2. L'agevolazione potrà essere concessa ai cittadini residenti nel comune di Sanza da almeno cinque anni i quali effettuano la raccolta stessa per integrare il loro reddito oppure che provvedono alla lavorazione e commercializzazione dei suddetti prodotti come fonte di lavoro stagionale.
3. In particolare possono ottenere tali agevolazioni di durata annuale, le seguenti categorie di residenti ultra quinquennali :
 - a) coltivatori diretti ;
 - b) gestori di boschi a qualunque titolo ;
 - c) soci di cooperative agro-forestali ;
 - d) soci di cooperative costituite da cittadini che non hanno una occupazione stabile.
4. Al fine di ottenere il riconoscimento delle agevolazioni gli interessati ogni anno devono presentare al Comune una dichiarazione, ai sensi della legge n. 15/1968, nella quale vengono indicate le condizioni per le quali si ritiene di aver diritto alle agevolazioni.
5. Condizioni indispensabili per ottenere le agevolazioni è il possesso dell'autorizzazione comunale alla vendita dei prodotti stessi prevista dall'art. 14, comma 1. della legge n. 352/1993 e dall'art. 11 della legge n. 23/1996.

Articolo 8 - Conservazione delle condizioni di riproducibilità del bosco

1. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-boschivo del comune è necessario praticare la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinale ed aromatiche nel rispetto della conservazione e propagazione della specie oggetto di raccolta.
2. E' vietata, pertanto, estirpare, tagliare, o comunque danneggiare piante di fragola, lampone, mirtillo, piante officinali o aromatiche o parti di esse.
3. E' vietata, altresì, la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nelle aree rimboschite.
4. Nel caso particolare dei funghi, durante le operazioni di ricerca e di raccolta dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie fungine e per non compromettere i favorevoli rapporti di simbiosi mutualistiche che si instaurano tra gli organi radicali delle piante forestali ed i funghi.
5. Durante la raccolta dei funghi è fatto divieto assoluto, pertanto:
 - 5a) di strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo; essi devono essere separati dal micelio mediante leggera torsione o taglio alla base del gambo;
 - 5b) di utilizzare falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;
 - 5c) di raccogliere o danneggiare i funghi ritenuti non commestibili;

- 5d) di porre i funghi raccolti in sacchetti di materiale plastico i quali impediscono la disseminazione;
 - 5e) di raccogliere o distruggere funghi commestibili in avanzato stato di maturazione, perché utili per la propagazione della specie fungina
 - 5f) di calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero o la cortice erbosa del terreno.
6. Per ogni comportamento in violazione del presente articolo il trasgressore sarà punito con la sanzione pecuniaria da un minimo di € 13,00 ad un massimo di € 75,00.

Articolo 9 - Raccolta dei fini scientifici

1. Con provvedimento della Giunta Comunale possono essere rilasciate autorizzazioni speciali alla raccolta di qualsiasi specie per comprovati motivi di ricerca scientifica o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico. Il provvedimento in relazione al carattere ed alla rilevanza e l'iniziativa scientifica, determina il periodo di validità di autorizzazione, le persone autorizzate, le specie oggetto della raccolta ed i relativi quantitativi.

Articolo 10 - Divieti alla raccolta

1. Il comune, anche su parere o richiesta delle associazioni micologiche e altre di tutela dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche e di Istituti Universitari, scientifici e di ricerca può interdire la raccolta:
- a. In zone determinante per motivi silvo-colturali e nei castagneti da frutto in coincidenza con le operazioni di raccolta delle castagne;
 - b. Per periodi definiti e consecutivi, in zone determinante, al fine di garantire la capacità di rigenerazione dell'ecosistema;
 - c. In aree di particolare valore naturalistico e scientifico;
 - d. Di singole specie di funghi epigei in significativa rarefazione o in pericolo di estinzione.

Articolo 11 - Vigilanza

1. Il comune organizza e coordina l'attività di vigilanza predisponendo uno specifico programma di attività.
2. La vigilanza è affidata agli organi di Polizia locale Urbana e Rurale, al Corpo Forestale dello Stato, all'Arma dei Carabinieri, alle Guardie Venatorie Provinciali, alle Guardie Giurate nominate dal Comune e dalle Associazioni di Protezione Ambientale in possesso dell'approvazione Prefettizia.
3. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione Campania, dal Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ai quali il rispettivo ordinamento conferisce la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Articolo 12 - Sanzioni

1. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:
- a. esercizio della raccolta da parte di cittadino non residente senza autorizzazione valida: da € 150,00 ad € 450,00;
 - b. mancato porto del tesserino per i non residenti: da € 3,00 ad € 15,00;
 - c. uso di tesserino e/o autorizzazione altrui, o contraffatta od alterata: da € 50,00 ad € 300,00, salve le sanzioni stabilite in materia dalle leggi penali;
 - d. raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona, fino al cinquanta per cento di eccedenza: da € 5,00 ad € 30,00;
 - e. raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona, eccedenza superiore al cinquanta per cento: da € 25,00 ad € 150,00;
 - f. raccolta di funghi quali l'amanita cesarea (ovolo buono) allo stato di ovolo chiuso, esemplari di boletus edulis (porcino) e relativo gruppo con cappello di diametro inferiore a tre centimetri ed esemplari di calocybe gambosa (prugnolo) e cantharellus cibarius (gallinaccio) con cappello di diametro inferiore a due centimetri: da € 13,00 ad € 70,00.

2. Ogni comportamento in violazione all'art. 8 il trasgressore sarà punito con la sanzione pecuniaria da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 150.000
3. I proprietari di terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari residenti o non residenti sono liberi soltanto dal rispetto dei limiti quantitativi alla raccolta nei propri fondi, come già indicato nel precedente articolo 6 del presente regolamento.

Articolo 13 - Procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative

1. Le sanzioni sono irrogate dall'ente competente per il territorio ove l'illecito è stato commesso.
2. Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca dei prodotti raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrarne la legittima provenienza:
 - a. raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore al cinquanta per cento;
 - b. violazione delle disposizioni relative alle modalità di raccolta stabilite nell'articolo 8 del presente regolamento;
 - c. esercizio della raccolta nelle zone interdette.
3. In conformità a quanto prescritto dalla legge n. 689/1981 la confisca si riferisce al prodotto della violazione, pertanto dovrà essere valutato caso per caso.
4. Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito, la confisca riguarderà solo l'eccedente, in caso invece di violazione alle altre disposizioni la confisca sarà su tutto il raccolto.
5. In ogni caso il confiscato viene distrutto in loco, ovvero consegnato ad enti ed Istituti di Beneficenza, per i funghi la consegna in beneficenza dovrà essere preceduta da controllo micologico.
6. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.
7. Il comune di Sanza si riserva la facoltà di accertare il rispetto delle norme regolamentari, e la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti al fine del rilascio dei tesserini, anche nei mesi successivi alla scadenza delle autorizzazioni per la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche.

Articolo 14 - Gestione dei proventi

1. Il Comune destinerà il cinquanta per cento dei proventi annui ricavati dal rilascio delle autorizzazioni alla costituzione di un fondo per interventi miglioramento territoriale o ambientale.

Articolo 15 - Normativa di rinvio

1. Per quanto non stabilito dal presente regolamento si fa rinvio alle norme della legge Statale e Regionale in materia e alle disposizioni esecutive di attuazione.